



All'ANCE

relazioniindustriali@ance.it

All'INPS

c.a. Direttore Generale

Dott.ssa Gabriella Di Michele

INPS.DirezioneGenerale@inps.it

p.c. Al Capo di Gabinetto

segrgabinetto@lavoro.gov.it

p.c. Al Capo dell'Ufficio Legislativo

ufficiolegis@lavoro.gov.it

Oggetto: Lettera parti sociali settore edilizia del 1° febbraio 2017. Questioni problematiche in materia di cassa integrazione guadagni.

In riscontro alla nota indicata in oggetto (All.1), acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. 1789 del 15 marzo 2017, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla questione concernente l'onere posto a carico delle aziende richiedenti la CIGO per eventi meteo di allegare alla propria relazione tecnica i relativi bollettini meteo, si rappresenta quanto segue.

Alla luce delle argomentazioni esposte nell'ambito della nota che si riscontra, fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica per la quale si inoltra istanza di CIGO, si ritiene opportuno che l'INPS acquisisca d'ufficio i predetti bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati.

In ordine alla problematica concernente l'aliquota della contribuzione in relazione al personale apprendista, si ritiene che detta aliquota debba essere applicata in misura diversa a seconda che l'apprendista svolga mansioni di operaio o di impiegato.

E ciò in quanto l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede espressamente che l'aliquota di contribuzione per gli operai delle imprese dell'artigianato edile è pari al 4,70% mentre per gli impiegati è pari a 1,70%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 2,00%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Sulla terza questione, relativa all'anzianità di effettivo lavoro che deve essere posseduta dal lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda.

Con circolare INPS n. 139 del 2016 è stato previsto che i cantieri edili sono qualificabili come unità produttiva solo nel caso in cui abbiano una durata di almeno 30 giorni. Ne consegue che, nel caso di cantieri aventi una durata inferiore a 30 giorni, l'unità produttiva di riferimento resta la sede dell'impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

MG

VDM

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Menziani

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.